

Servizi di logistica integrata: territorialità Iva

Autore : Studio Cerato & Associati

Categoria : [Tutto IVA](#)

Tagged as : [AGENZIA DELLE ENTRATE](#), [prestazioni di servizi territorialità Iva](#)

Data : 24 Settembre 2020



Con la risposta ad istanza di interpello del 27 marzo 2020, n. 96, l'Agenzia delle entrate è tornata ad affrontare il tema della territorialità delle prestazioni di logistica integrata. La questione è stata affrontata da parte dell'Agenzia delle Entrate nella C.M. n. 28/E/2011, in cui l'Amministrazione Finanziaria ha inquadrato l'operazione descritta nelle prestazioni di servizi generiche, di cui all'art. 7-ter, e non in quelle relative a beni immobili, di cui al successivo art. 7-quater del DPR 633/72. Il tema è stato successivamente ripreso in considerazione da parte della Corte di Giustizia Ue, che con la sentenza emanata nell'ambito della causa C-155/12, ha stabilito che la prestazione di stoccaggio merci posta in essere nell'ambito di un deposito può essere considerata una prestazione "complessa", ed assumere anche la natura di servizio relativo ad un bene immobile, con conseguente territorialità ai fini Iva nel Paese in cui è ubicato l'immobile. Tale conclusione può configurarsi nel momento in cui il servizio di stoccaggio costituisce la prestazione principale nell'ambito di un accordo in cui si prevede che al depositante sia riconosciuto il diritto di utilizzare, in tutto o in parte, una parte dell'immobile adibita a deposito merci.

Nel caso specifico sottoposto all'attenzione dei giudici europei, il servizio posto in essere è qualificabile come "complesso", poiché le prestazioni poste in essere consistono in un servizio composto da diverse prestazioni, e più precisamente dalle seguenti: ricezione delle merci in magazzino, sistemazione nelle apposite aree di stoccaggio, custodia, imballo, consegna, scarico, ecc. Secondo la Corte, pur evidenziando che le prestazioni di stoccaggio in linea generale non possono inquadrarsi tra quelle relative a beni immobili, di cui all'art. 47 della direttiva 112/2006, possono rientrare in tale ambito quando il bene immobile è espressamente individuato come "elemento costitutivo della prestazione di servizi, in quanto elemento centrale ed indispensabile per eseguire la prestazione dedotta in contratto.

La tesi della Corte di Giustizia Ue è stata successivamente recepita (come ricordato anche nella risposta n. 96 dell'Agenzia) nell'articolo 31-bis del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, come emendato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del 7 ottobre 2013, con valenza a partire dal 1° gennaio 2017, in cui si chiarisce cosa debba intendersi per servizio relativo a un bene immobile ed elenca a titolo esemplificativo una serie di servizi che possono essere considerati tali e altri che invece possono essere considerati non relativi a un bene immobile. Nel caso affrontato dalla risposta in esame, pur trattandosi di un servizio di logistica prestato all'interno di un immobile, manca il requisito della centralità e dell'indispensabilità del bene immobile per l'esecuzione del servizio. La società

committente, infatti, non partecipa alle attività di logistica integrata, né le dirige e coordina e accede ai siti ove si svolge il servizio in forma eccezionale e periodica, previo preavviso, al solo fine di testare la qualità dei servizi resi.

Ragion per cui, conclude l'Agenzia, le prestazioni di logistica in questione devono essere inquadrare tra le prestazioni di servizi generiche di cui all'articolo 7-ter del DPR n. 633/72, e non tra quelle relative a beni immobili di cui al successivo articolo 7-quater.